

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE**

**STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: Rilevazione partecipazioni ex art. 20 D Lgs. 175/2016 (TUSP)

Capitolo/anno	Importo	Beneficiario

Premesso che:

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è stato approvato il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” le cui disposizioni hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (art. 1, comma 1), avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2).

Tale decreto, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, è stato successivamente modificato mediante il recente decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016, n. 251, con cui sono state dichiarate illegittime talune disposizioni della legge di delegazione n. 124/2015.

L'articolo 20 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*) del vigente decreto legislativo 175/2016 prevedeva a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che dovevano essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituiva la base di una successiva revisione con cadenza periodica delle partecipazioni, unificando altresì la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni, acquisiti tramite l'applicativo “*Partecipazioni*” accessibile dal Portale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), dati inoltre condivisi con le diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

L'esito della ricognizione con esito negativo, è stato rilevato con determinazione del Direttore del Dipartimento Affari amministrativi e Personale n. 822 del 29/09/2017 in quanto la partecipazione al Consorzio CSI-Piemonte, avente forma di “consorzio” e non di “società”, non era oggetto di ricognizione straordinaria.

Inoltre, con determinazione del Direttore del Dipartimento Affari amministrativi e Personale n. 342 del 16 aprile 2019 è stato effettuato il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2018 nel quale si dava atto che ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 (convertito con modificazioni dalla L. 114/2014) Arpa Piemonte partecipa alle seguenti Società ed Enti partecipati:

- Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte);

- AssoArpa, Associazione delle Agenzie regionali e provinciali e per la protezione dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico in materia di società partecipazione pubblica, occorre provvedere ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute e alla eventuale relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D. L. n. 90/2014).

Per entrambi gli adempimenti, al termine dell'inserimento delle informazioni richieste, per poter eseguire la validazione e la trasmissione della comunicazione, le amministrazioni devono caricare a sistema i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 anche se attestanti la non detenzione di partecipazioni in società.

Tutto ciò premesso;

Considerato che è in corso la sostituzione del sistema informatico di gestione della contabilità dell'Agenzia e pertanto il parere di regolarità contabile viene acquisito dal Direttore della Struttura Contabilità e Patrimonio in via straordinaria ed extra procedura informatizzata;

- Verificata la regolarità giuridico amministrativa del presente atto;

- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

- Visto D. L. 90/14 (convertito con modificazioni dalla L. 114/2014);

- Viste le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 del D. L. n. 90/2014;

- Visto il decreto del Direttore Generale n. 156 del 30/12/2020 ad oggetto "Nomina del vicario del Direttore Del Dipartimento Affari amministrativi e personale".

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi (TUSP), Arpa Piemonte non detiene partecipazioni in società così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera l) dello stesso decreto;
2. di provvedere a comunicare l'esito delle predette informazioni sul Portale del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze.

Torino,

La Responsabile Vicaria della Struttura Complessa
Dipartimento Affari Amministrativi e Personale
Dott.ssa Rossella Orsogna

La Responsabile della Struttura Semplice
Ufficio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Rossella Orsogna